



Foglio informativo relativo alle operazioni di  
**ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)**

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

**Tel.: 02/95316201. – Fax: 02/95316359**

Indirizzo e-mail : [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it) Sito internet: [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

## CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Questa operazione può essere attuata secondo due modalità: (b-bis)

a) con la prima (conto unico), l'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi l'anticipazione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accreditamento sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta;

b) con la seconda modalità (conto anticipi), l'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi, con contestuale accredito al conto ordinario, a meno che le parti abbiano pattuito che l'accredito avvenga in un momento successivo. Alla scadenza degli effetti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi e l'operazione si chiude; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI MASSIMI		Tasso debitore nominale annuo	Tasso debitore effettivo annuo
	per utilizzo nei limiti del fido accordato	7,625%	7,846
	per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	7,625%	7,846
	per operazioni occasionali	7,625%	7,846
	tasso di mora	pari al tasso per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	

<b>CAPITALIZZAZIONE</b>	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale
	modalità di calcolo degli interessi	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile)
<b>COMMISSIONI E SPESE MASSIME</b>	commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche commissione sull'accordato)	Non oltre 0,50% ogni trimestre
	Per istruttoria iniziale	€0,00
	Per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta)	€0,00
	Invio comunicazioni (comprese quelle periodiche previste dal D. Lgs.385/93) In forma cartacea On line	€2,00 gratuite
	Spese di valutazione per ogni anticipazione richiesta	€0,00
	per incasso	€10,00
	per insoluto	€10,00
	su effetti protestati	1,50% (minimo euro 3,82 massimo euro 19,11 oltre alle spese reclamate dalla corrispondente e spese di protesto)
	per richiamo	€15,00 oltre spese reclamate dalla controparte
	per proroga	€5,00
<b>VALUTE</b>	Effetti a vista	19 giorni lavorativi
	Effetti a scadenza fissa	16 giorni lavorativi
	Ri.ba, Rid, Mav	Si veda il foglio informativo relativo ai "Servizi di pagamento" disciplinati dal D.Lgs. n.11/2010 (PSD)"

### **TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)**

Si riportano i costi **orientativi** dell'anticipo sbf riferiti ad ipotesi esemplificative di operatività.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'TAEG su base annua è la seguente:

$$TAEG = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido accordato di 5.000 euro, utilizzato mediante presentazione di un unico effetto. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla scadenza dell'anticipazione.

**Esempio 1**  
Il contratto prevede l'applicazione della

Accordato: 5.000 euro

Tasso debitore nominale annuo: 7,625%

Interessi su base trimestrale: 95,31 euro

<i>commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Utilizzato: 5.000 euro	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi su base trimestrale: 25,00 euro
	Durata dell'anticipazione: 90 giorni	Spese collegate all'erogazione del credito: nessuna Altre spese/commissioni: nessuna	Spese su base trimestrale: nessuna
<b>ISC = 9,98%</b>			
<b>Esempio 2</b>			Non previsto
<b>Esempio 3</b> <i>Il contratto non prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 5.000 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,625%	Interessi su base trimestrale: 95,31 euro
	Utilizzato: 5.000 euro	Spese collegate all'erogazione del credito: nessuna	Spese su base trimestrale: nessuna
	Durata dell'anticipazione: 90 giorni	Altre spese/commissioni: nessuna	
<b>ISC = 7,625%</b>			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa [www.bccinzago.it](http://www.bccinzago.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 15 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzago, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzago, e-mail: [bccinzago@inzago.bcc.it](mailto:bccinzago@inzago.bcc.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel

tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.